

Sentenza: 10 maggio, n. 151 (deposito del 27 giugno 2017)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Parametri invocati: Articoli 97, primo comma, 81, ultimo comma e 119, primo e sesto comma, della Costituzione. Articoli 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e correlate norme di attuazione, all'art. 2 del d.p.r. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Siciliana

Oggetto: art. 1, commi 685, 688 e 689, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”

Esito:

-inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 688, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'art. 1, comma 689, della legge n. 208 del 2015

-non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 685, della legge n. 208 del 2015 e dell'art. 1, comma 689, della legge n. 208 del 2015

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

La Regione siciliana ha impugnato, tra l'altro, l'art. 1, commi 685, 688 e 689, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in riferimento agli articoli 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e correlate norme di attuazione, all'art. 2 del d.p.r. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e agli articoli 97, primo comma, 81, ultimo comma e 119, primo e sesto comma, della Costituzione. Il comma 685 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 attribuisce alla Regione siciliana l'importo di 900 milioni di euro per l'anno 2016, nelle more anche dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto regionale alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario. La Regione Sicilia eccepisce che per l'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto siciliano non sia richiamato l'art. 43 dello stesso statuto, secondo cui “*Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto*”. Per la Corte la questione non è fondata per erroneità del presupposto interpretativo e spiega che la mancanza di un espresso richiamo della norma statutaria non può essere in alcun modo intesa come espressione della volontà di fare eccezione ad una disciplina di rango costituzionale e non sussiste la lamentata lesione dell'autonomia differenziata riconosciuta dallo statuto speciale. Il comma 688 dispone il versamento al bilancio dello Stato, da parte di ciascuna Regione, della somma complessiva, come ripartita, di 6,6 milioni di euro per il 2016, di 9,8 milioni di euro per il 2017, di 12,1 milioni di euro per il 2018 e di 14,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. Per la Corte la questione è inammissibile, per carenza di interesse, attesa la evidente non riferibilità della disposizione censurata alle Regioni ad autonomia differenziata, quale

è la Regione siciliana, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato. Il comma 689 stabilisce che *“L'importo di 9,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 21,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è recuperato all'erario attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ed è corrispondentemente migliorato per ciascun anno l'obiettivo di finanza pubblica della Regione siciliana”*. La Regione deduce, in sintesi, la violazione degli articoli 36 e 43 dello statuto siciliano, dell'art. 2, primo comma, del d.p.r. 1074 del 1965, degli articoli 97, primo comma, per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni, 81, ultimo comma, e 119, primo e sesto comma, Costituzione con riferimento ai principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni. Per la Corte, la questione prospettata con riguardo alla lesione dell'art. 97, primo comma, Costituzione, con riferimento all'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni, è inammissibile. La Corte ricorda di aver più volte affermato che le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, e queste ultime abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della violazione dei parametri in questione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di indicare la specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. Nel caso in esame queste condizioni di ammissibilità non sono soddisfatte. Per la Corte, anche la censura di violazione dell'art. 81, ultimo comma, Costituzione, è inammissibile, atteso che la Regione omette di spiegare in che modo si verificherebbe la lesione della propria autonomia finanziaria. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che grava sulla Regione l'onere probatorio circa il pregiudizio lamentato, onere da soddisfarsi mediante la dimostrazione, anche attraverso dati quantitativi, dell'incidenza delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle funzioni e la Corte ricorda le sentenze 23 e 26 del 2014, la 239 del 2015. Non è fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale del comma 689 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, prospettata in riferimento agli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano, e all'art. 2 del d.p.r. n. 1074 del 1965, con riguardo alla previsione dell'accantonamento in sé. La Corte ha costantemente affermato che di regola i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e ricorda le sentenze 82/2015 e 62/2017. In particolare, nel vagliare l'accantonamento di quote del gettito tributario destinato alla Regione siciliana, la Corte ha precisato la distinzione tra gli istituti della riserva e dell'accantonamento, affermando la legittimità di quest'ultimo, poiché, mentre attraverso la riserva, lo Stato sottrae definitivamente all'ente territoriale una quota di compartecipazione ai tributi erariali che ad esso sarebbe spettata, e se ne appropria a tutti gli effetti allo scopo di soddisfare specifiche finalità, per mezzo dell'accantonamento le poste attive che spettano alla Regione, in forza degli statuti e della normativa di attuazione, permangono nella titolarità della stessa, ma sono temporaneamente sottratte alla sua disponibilità. È egualmente non fondata la censura relativa alla durata indeterminata dell'accantonamento dopo il 2019 e alla sua conseguente illegittimità alla stregua della giurisprudenza costituzionale. Difatti, tale durata non può ritenersi indeterminata, poiché la natura stessa del debito comporta un termine implicito, collegato alla scadenza dei titoli emessi per la provvista finanziaria della somma di 900 milioni di euro anticipata alla Regione. La Corte dichiara pertanto o inammissibili o non fondate le diverse questioni sollevate.